

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4684 del 06/10/2020
Oggetto	CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER USO ATTRAVERSAMENTO CON PONTE FERROVIARIO ESISTENTE LUNGO LA LINEA BOLOGNA-RIMINI COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE GORGARA TITOLARE: RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane CODICE PRATICA N. BO16T0107
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4851 del 05/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER USO ATTRAVERSAMENTO CON PONTE FERROVIARIO ESISTENTE LUNGO LA LINEA BOLOGNA-RIMINI

COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE GORGARA

TITOLARE: RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

CODICE PRATICA N. BO16T0107

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi

Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;

- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667

recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di

difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al Prot. n. PGB0/2016/12585 del 06/07/2016 pratica n. B016T0107, e le relative integrazioni assunte al Prot. n. PGB0/2017/24575 del 23/10/2017, presentata dall'**Azienda RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, C.F. 01585570581, P.IVA 01008081000 con sede legale a Roma (Rm) in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, nella persona del **Responsabile della Direzione Produzione Bologna** pro-tempore e delegato ad assumere obbligazioni per conto di RFI, **Ing. Luca Cavicchioli**, nato a Teramo (Te) il 8/10/1977 C.F. CVCLCU77R08L103G, **con cui viene richiesta la concessione di occupazione demaniale, ad uso attraversamento con ponte**

ferroviario esistente lungo la linea Bologna-Rimini sul Torrente Gorgara, in Comune di Ozzano dell'Emilia (Bo) in parte delle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Ozzano dell'Emilia al **Foglio 23 Mapp. 274 (parte)**, per un **totale di 7,9 ml**, e con cui viene contestualmente richiesta **l'autorizzazione alla manutenzione straordinaria del ponte**;

Preso atto della comunicazione allegata all'istanza, di richiesta di esenzione dal canone di occupazione, in base agli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447 del 9 maggio 1912 secondo i quali le occupazioni a qualunque titolo degli alvei e di qualunque area demaniale improduttiva con linee ferroviarie e relativi manufatti non danno luogo ad alcun compenso o risarcimento, chiedendo quindi di applicare le facoltà previste dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004, essendo RFI S.p.A. quale "particolare utente" del demanio idrico;

Preso atto della nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Regione Emilia-Romagna, del 19/01/2018 con PGDG/2018/792 (assunta al prot. PGB0/2018/2646 del 02/02/2018), con cui si conferma l'applicabilità per R.F.I. dell'art. 60 del RD n. 1447/1912, laddove l'intervento sia circoscritto all'occupazione di alveo, in quanto demanio improduttivo, fermo restando la prestazione di una garanzia da parte della Società, per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, come stabilito dall'art. medesimo (cauzione);

Preso atto dell'Autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con **PGB0.2016.14833 del 05/08/2016**, espressa in senso favorevole con prescrizioni inerenti sia il mantenimento del ponte che gli interventi di messa in sicurezza straordinari, ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Considerato che, l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è **assimilabile ad attraversamento con ponti** ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che, la concessione **non è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURER n.295 in data 05/10/2016** non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Vista la comunicazione trasmessa il 29/04/2020 assunta con prot. n. PG/2020/72016 del 18/05/2020 con la quale R.F.I. precisa che la sottoscrizione del disciplinare sarà a nome di Ing. Vincenzo Cefaliello nato a Bari il 05/06/1958 C.F. CFLVNC58H05A662A in qualità di responsabile e delegato ad assumere obbligazioni per conto di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane della "direzione Territoriale Produzione"

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di **€ 75,00;**
- del deposito cauzionale di **€ 504,50;**

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del **Legale Rappresentante** della **Ditta concessionaria** in data 23/09/2020 (assunta agli atti con PGBO.2020.136170 del 23/09/2020);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'**Azienda RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, C.F. 01585570581, P.IVA 01008081000 con sede legale a Roma (Rm), nella persona del **Responsabile della Direzione Produzione Bologna** pro-tempore e delegato ad assumere obbligazioni per conto di RFI, **la concessione di occupazione demaniale, ad uso attraversamento con ponte ferroviario esistente lungo la linea Bologna-Rimini sul Torrente Gorgara, in Comune di Ozzano dell'Emilia (Bo)** in parte delle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Ozzano dell'Emilia al **Foglio 23 Mapp. 104 (parte) e Mapp. 274 (parte), per un totale di 7,90 ml.**, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

1) b) la Concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato, qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata** sino al **31/12/2036** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario **qualora intenda protrarre l'occupazione** oltre il termine concesso, **dovrà presentare istanza di rinnovo** a questo Servizio prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato

disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'**Autorizzazione idraulica** rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agencia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna acquisita al PGBO.2016.14833 del 05/08/2016, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce **parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (allegato 1);**

5) di stabilire l'esenzione dal pagamento **del canone annuale** per occupazione con attraversamento di un ponte ferroviario, di **€ 504,50**, ai sensi degli art. 59 e 60 del RD n. 1447/1912, laddove l'intervento sia circoscritto all'occupazione di alveo in quanto demanio improduttivo, e come precisato dalla nota del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Regione Emilia-Romagna, del 19/01/2018 con PGDG/2018/792;

6) di stabilire che il deposito cauzionale, quantificato ai sensi dell'Art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissato** in **€ 504,50**, corrispondente al canone annuo ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

8) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è **inferiore a € 200,00** secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli Artt. 2 e 5 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di pertinenza demaniale ad uso attraversamento con ponte ferroviario esistente, rilasciata Azienda RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, C.F. 01585570581, P.IVA 01008081000, nella persona del **Responsabile della Direzione Produzione Bologna** pro-tempore e delegato ad assumere obbligazioni per conto di RFI:

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torre Gorgara

Comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 23 Mapp. 274 (parte) e Mapp. 104 (parte)

Concessione **di occupazione demaniale, ad uso attraversamento con ponte ferroviario esistente con una lunghezza complessiva di 7,90 ml.**

Pratica n. BO16T0107

Domanda assunta al Prot. n. PGB0/2016/12585 del 06/07/2016.

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato per **l'occupazione temporanea dei terreni in oggetto, come indicato negli elaborati progettuali** allegati all'istanza suddetta, **da utilizzarsi ad uso attraversamento con ponte ferroviario**, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, **salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;**

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto;

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica;

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente;

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario;

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'Atto e la scadenza è fissata al **31/12/2036** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'Art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto o cosa, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione **oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo**, nei termini indicati dall'Art. 18 della L.R. n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

Art.6

Cauzione

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'Atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni

normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la **decadenza della concessione** a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il Concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle **specifiche condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale e gli interventi di manutenzione straordinaria, **contenute nell'autorizzazione idraulica** rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna agli atti del procedimento, **e trasmesse al titolare in allegato al presente atto;**

EPILOGO

Il sottoscritto **Vincenzo Cefaliello**, in qualità di **Responsabile della Direzione Produzione Bologna** pro-tempore dell'**Azienda RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, C.F. 01585570581, P.IVA 01008081000, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal Concessionario per accettazione

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE



SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

SEDE DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

A RFI Rete Ferroviaria Italiana
P.zza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA

TRASMESSA TRAMITE PEC
ARPAE Emilia-Romagna, Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di
Bologna
Unità Demanio Idrico
via San Felice n.25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it .

Oggetto: Autorizzazione ai fini idraulici per il mantenimento del ponte ferroviario della linea Bologna-Rimini sul torrente Gorgara e per gli interventi di messa in sicurezza.

Si trasmette l'autorizzazione relativa all'intervento in oggetto, nonché copia del progetto regolarmente vistata.

La Ditta in indirizzo dovrà perfezionare la pratica presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna dell'ARPAE, in indirizzo, per l'ottenimento della relativa concessione; nelle more del rilascio della concessione, considerata l'urgenza di eseguire i lavori di messa in sicurezza, si autorizza l'inizio dei lavori, previa la trasmissione allo scrivente Servizio della comunicazione di inizio lavori, di cui all'art. 1 dell'allegata autorizzazione.

Il Responsabile di Servizio
(Claudio Miccoli)

Talerico
File: autorizzazione ai fini idraulici mantenimento ponte ferroviario su Gorgara.pdf

Viale della fiera 8
40127 Bologna
Viale Cavour, 77
44121 Ferrara
tel 051 527 4530 / 4590
fax 051 527 4315
tel 0532 218811
fax 0532 210127

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it;
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno	DP	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
			Classif.	5683	650					Fasc.	2016	35

COMUNE Ozzano dell'Emilia, foglio catastale 23, antistante mapp. 274, corso d'acqua: torrente Gorgara, località Gorgara di Mezzo.

DITTA: RFI Rete Ferroviaria Italiana con sede in Roma Piazza della Croce Rossa, 1

Oggetto: Autorizzazione ai fini idraulici per il mantenimento del ponte ferroviario della linea Bologna-Rimini sul torrente Gorgara e per gli interventi di messa in sicurezza.

PRATICA N° BO16T0107.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, contenente le disposizioni sulle opere idrauliche delle diverse categorie;
- il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- la legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, e in particolare gli artt. 140 e 141;
- la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;
- il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- l'art. 9 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il P.S.A.I. (**Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico**) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno e dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 1/1 del 6.12.2002 ed approvato dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 7 Aprile 2003;
- Viste le risultanze dei sopralluoghi appositamente effettuati da tecnici di questo Servizio;

- **Vista** la domanda pervenuta in data 24/06/2016, registrata al PC.2016.0013070 con la quale RFI Rete Ferroviaria Italiana ha richiesto l'autorizzazione idraulica per procedere ai lavori di messa in sicurezza del ponte ferroviario sul torrente Quaderna;
- **Vista** la nota pervenuta in data 02/08/2016, registrata al PC.2016.0018765 con la quale RFI Rete Ferroviaria Italiana ha trasmesso gli elaborati tecnici integrativi del progetto in oggetto;

Atteso che i lavori per cui viene richiesta l'autorizzazione sono finalizzati alla messa in sicurezza del ponte ferroviario esistente;

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza e quella integrativa, a firma dell'ing. Paolo Petrella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila costituita da:

- Relazione;
- Inquadramento territoriale e pplanimetrico
- Planimetria intervento;
- Profilo longitudinale e schema di sezione, riportante anche le sistemazioni idrauliche dell'alveo;

Dato atto che la richiesta riguarda un'area sottoposta alla tutela di cui al capo VII - Polizia delle acque pubbliche del RD 523/1904, artt. 93 e seguenti, pertanto ogni opera è subordinata al preventivo permesso dello scrivente Servizio, quale autorità amministrativa competente;

Tenuto conto che i lavori di sistemazione per la messa in sicurezza del ponte ferroviario prevedono anche una sistemazione dell'alveo che migliora la capacità di deflusso della sezione idraulica;

Tenuto conto che i lavori di cantierizzazione per l'esecuzione della sostituzione dell'impalcato del ponte non coinvolgono l'alveo del torrente, né le aree demaniali di pertinenza, e che qualora per necessità non previste dovessero essere coinvolte saranno oggetto di un'altra autorizzazione separata da richiedere;

Tenuto conto, in fine, dell'esito positivo dell'istruttoria tecnica con la quale è stato accertato lo stato di fatto e di progetto ed è stata:

1. verificata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e con la finalità conservativa del bene pubblico,
2. constatata la compatibilità della richiesta con la tutela del buon regime e della sicurezza idraulica del torrente Gorgara;

rilascia la presente

AUTORIZZAZIONE

- ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, al mantenimento e alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte ferroviario, linea Bologna-Rimini, sul torrente Gorgara, lavorazioni consistenti nella messa in sicurezza del ponte ferroviario e nella sistemazione idraulica del tratto del corso d'acqua a monte e a valle dello stesso, come riportato negli elaborati grafici conservati agli atti, a firma dell'ing. Paolo Petrella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila.

La presente autorizzazione è rilasciata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori che dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e di fine dei lavori, sovrintendere alla buona esecuzione delle opere secondo il progetto approvato e, a lavori ultimati, dovrà certificare il compimento delle opere in conformità al progetto stesso; l'inizio dei lavori e la loro ultimazione dovranno essere comunicati con congruo anticipo al Servizio scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco.
- 2) Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche dei luoghi interessati dai lavori o dalle piste di accesso, con particolare cura alla stabilità delle sponde, che qualora dovessero essere soggetti a fenomeni d'instabilità, per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere ripristinati, con spese a carico della Ditta autorizzata, secondo le direttive del Servizio scrivente.
- 3) I lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della autorizzazione ed avere una durata non superiore a tre anni.
- 4) L'inizio di tutti i lavori che interessano direttamente il flusso dell'acqua dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione per l'espletamento delle loro competenze, che potrà prescrivere eventuali adempimenti da eseguire, a spese della Ditta autorizzata, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.
- 5) Dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone, durante i lavori non dovrà arrecarsi alterazione al regime del corso d'acqua interessato, né impedimenti e danni di sorta alle proprietà pubbliche e private.
- 6) I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, eventualmente accumulatisi, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti nelle sue pertinenze.

- 7) L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e la Ditta autorizzata dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
- 8) I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'opera realizzata debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive della Ditta autorizzata; gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), sono ad esclusivo e totale carico della Ditta autorizzata.
- 9) I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc. ecc.) sono a carico esclusivo della Ditta autorizzata.
- 10) In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, o nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni da parte della Ditta autorizzata, potrà provvedere il Servizio scrivente con recupero delle spese a carico della Ditta autorizzata secondo le norme per le esazioni delle imposte dirette.
- 11) La presente autorizzazione è fatta unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
- 12) Tutte le opere inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione saranno a carico esclusivamente della Ditta autorizzata.
- 13) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico della Ditta autorizzata.
- 14) L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza della presente autorizzazione con conseguenti risvolti penali cui sono soggetti coloro che violano le norme di polizia idraulica di cui al RD 523/1904.

Il Responsabile di Servizio
(Claudio Miccoli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.